



CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2017-2018 NEL LAZIO

ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. T00105 DEL 22 GIUGNO 2017

TITO I – Stagione venatoria

ARTICOLO 1

- La stagione venatoria ha inizio il 17 settembre 2017 e termina il 31 gennaio 2018 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
- Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
- Al sensi dell'Allegato B della DGR 612 del 16 dicembre 2011 in tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vivono i seguenti diversi applicabili a tutte le tipologie di habitat:
 - le aree in cui l'attività venatoria è consentita;
 - le aree di riserva dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio;
 - il vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquedotti, bacine e lagune di acqua dolce, stagna e salsmstra, nonché nel tragitto di 150 metri dalle tre più esterne;
 - la venata falcata venatoria relativamente alla Moretta (*Aythya fulva*).

- Per l'intera stagione venatoria 2017/2018, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente:
 - non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea (*Lepus europaeus*) e starna (*Perdix perdix*);
 - non più di venti capi della specie fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - non più di ventinque capi per ogni specie di: beccaccino (*Gallinago gallinago*), caccapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), trullino (*Lymnocyprys minimus*), marzola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas crecca*), colombaccio (*Columba palumbus*), sarconocchia (*Vanellus vanellus*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*);
 - non più di cinquanta capi della specie albioda (*Avalda arvensis*).

Tabella riassuntiva art. 4 comma 1, 2 e 3

SPECIE	limite giornaliero	limite stagionale
lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo	5 capi
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo	5 capi
beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)	2 capi	20 capi
colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	2 capi	non previsto
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2 capi	15 capi
beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)	5 capi	25 capi
caccapiglia (<i>Anas strepera</i>)	5 capi	25 capi
codone (<i>Anas acuta</i>)	5 capi	25 capi
trullino (<i>Lymnocyprys minimus</i>)	5 capi	25 capi
marzola (<i>Anas querquedula</i>)	5 capi	25 capi
mestolone (<i>Anas crecca</i>)	5 capi	25 capi
mongifione (<i>Vandula vandula</i>)	5 capi	25 capi
arconocchia (<i>Vanellus vanellus</i>)	5 capi	25 capi
tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	5 capi	25 capi
albioda (<i>Avalda arvensis</i>)	10 capi	50 capi
alcedo (<i>Anas crecca</i>)	10 capi	non previsto
colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	10 capi	non previsto
frischione (<i>Anas platyrhynchos</i>)	10 capi	non previsto
folaga (<i>Fulica atra</i>)	10 capi	non previsto
germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)	10 capi	non previsto
cassina (<i>Turdus philomelos</i>)	20 capi	non previsto
chiodata (<i>Sus scrofa</i>)	20 capi	non previsto
cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	20 capi	non previsto
gallinella diacqua (<i>Gallinula chloropus</i>)	20 capi	non previsto
gazza (<i>Pica pica</i>)	20 capi	non previsto
ghianella (<i>Garrulus glandarius</i>)	20 capi	non previsto
merlo (<i>Turdus merula</i>)	20 capi	non previsto
porcicchio (<i>Rallus sibilatrix</i>)	20 capi	non previsto
toro beccacco (<i>Turdus phoeniceus</i>)	20 capi	non previsto
toro sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	20 capi	non previsto
volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	20 capi	non previsto

ARTICOLO 2

- L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma e del seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vigga l'ora legale.
- | dal 17 settembre 2017 | dal 20 settembre 2017 | dalle ore 6:00 | dalle ore 19:05 | (ora legale) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| dal 1 ottobre 2017 | dal 15 ottobre 2017 | dalle ore 6:15 | dalle ore 18:20 | (ora legale) |
| dal 16 ottobre 2017 | dal 23 ottobre 2017 | dalle ore 6:55 | dalle ore 18:40 | (ora legale) |
| dal 29 ottobre 2017 | dal 15 novembre 2017 | dalle ore 5:55 | dalle ore 16:55 | (ora solare) |
| dal 16 novembre 2017 | dal 30 novembre 2017 | dalle ore 6:15 | dalle ore 16:40 | (ora solare) |
| dal 2 dicembre 2017 | dal 14 dicembre 2017 | dalle ore 6:30 | dalle ore 16:55 | (ora solare) |
| dal 16 dicembre 2017 | dal 31 dicembre 2017 | dalle ore 6:40 | dalle ore 16:40 | (ora solare) |
| dal 1 gennaio 2018 | dal 15 gennaio 2018 | dalle ore 6:40 | dalle ore 16:55 | (ora solare) |
| dal 17 gennaio 2018 | dal 31 gennaio 2018 | dalle ore 6:55 | dalle ore 17:15 | (ora solare) |

(Gli orari indicati sono arrotondati al 5 minuti)

- Le aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunicare, ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7, comma 1, fatto salvo quanto disposto ai successivi comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, senza limite di carattere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.
- Nelle aziende agr-turistiche venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nel elenco di cui all'art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carattere.

ARTICOLO 5

- L'addestramento e l'alimentazione dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 26 agosto 2017 al 14 settembre 2017 compresi, con esclusione dei giorni 2 e 10 settembre 2017, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 17/95, art. 17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall'art. 69 della legge regionale n. 11/2004, nei terreni liberi da colture in arzo o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
- Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), fermo restando le modalità di cui al comma 1, l'addestramento ed l'alimentazione dei cani è consentito dal 2 settembre 2017 al 14 settembre 2017 compresi.
- Dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di mercati e venditori di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

ARTICOLO 6

- Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.
- Al sensi dell'articolo 20 della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalle sedi provinciali della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca (Aree Decentralizzate Agricolture), anche per il tramite dei Comuni.
- E cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengono registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) o l'istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 7, comma 4.
- Deve essere altresì indicato il prelievo con le seguenti modalità:
 - appunta abbattuto un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, e necessario apporre un pallino con prima indole visibile (●);
 - nella cassella relativa all'abbattimento della specie interessata.
- Per l'abbattimento di un capo della specie toro beccaccio va apposto un pallino (●) nella casella 1, corrispondente alla specie interessata. Se successivamente si abbate un altro capo della stessa specie deve essere apposto un altro pallino (●●) nella casella 2, e così via per i successivi abbattimenti.
- Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio intorno al pallino (○) che contrassegna l'abbattimento del capo, senza sconfinare nelle caselle adiacenti, così come indicato nel tesserino venatorio.
- Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
- Al sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2018. La mancata o tardiva restituzione del tesserino venatorio comporta l'applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO

TITO II – Calendario venatorio

ARTICOLO 7

- Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
 - Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 30 ottobre 2017: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), lepre europea (*Lepus europaeus*).
 - Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 10 dicembre 2017: beccaccino (*Gallinago gallinago*), fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*).
 - Specie cacciabili dal 20 settembre 2017 al 31 dicembre 2017: merlo (*Turdus merula*).
 - Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017: albioda (*Avalda arvensis*).
 - Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018: beccaccino (*Spizopax rusticola*), cossina (*Turdus phoeniceus*), toro sassello (*Turdus iliacus*).
 - Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018: colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghianella (*Garrulus glandarius*), volpe (*Vulpes vulpes*).
 - Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017: starna (*Perdix perdix*).

Per le specie di cui agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) accorcano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni ritenute o, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sensibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione e al relativo piano di conservazione.

Per le specie di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

- Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 30 ottobre 2017: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), lepre europea (*Lepus europaeus*).
- Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 10 dicembre 2017: beccaccino (*Gallinago gallinago*), fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*).
- Specie cacciabili dal 20 settembre 2017 al 31 dicembre 2017: merlo (*Turdus merula*).
- Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017: albioda (*Avalda arvensis*).
- Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018: beccaccino (*Spizopax rusticola*), cossina (*Turdus phoeniceus*), toro sassello (*Turdus iliacus*).
- Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018: colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghianella (*Garrulus glandarius*), volpe (*Vulpes vulpes*).
- Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017: starna (*Perdix perdix*).

Per le specie di cui agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) accorcano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni ritenute o, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sensibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione e al relativo piano di conservazione.

Per le specie di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

- Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 30 ottobre 2017: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), lepre europea (*Lepus europaeus*).
- Specie cacciabili dal 17 settembre 2017 al 10 dicembre 2017: beccaccino (*Gallinago gallinago*), fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*).
- Specie cacciabili dal 20 settembre 2017 al 31 dicembre 2017: merlo (*Turdus merula*).
- Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017: albioda (*Avalda arvensis*).
- Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018: beccaccino (*Spizopax rusticola*), cossina (*Turdus phoeniceus*), toro sassello (*Turdus iliacus*).
- Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018: colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghianella (*Garrulus glandarius*), volpe (*Vulpes vulpes*).
- Specie cacciabili dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017: starna (*Perdix perdix*).

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE	1, 8, 15, 22, 29	5
NOVEMBRE	1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 29	10
DICEMBRE	1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 30, 31	13
GENNAIO	3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31	13
TOTALE GIORNATE		41

- Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2017-2017 sono pari a 41, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:
 - IN FORMA COLLETTIVA in squadre autorizzate e consentita;
 - IN FORMA SINGOLA è consentita nel periodo 1 novembre - 31 gennaio nei giorni per ogni settimana, che il cacciatore può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con esclusione della Regione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, più anticipate, sul territorio degli A.T.C., la cui natura alle specie: fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*).
 - Al T.C. non possono introdurre ulteriori limitazioni al presente calendario. Gli ATC escludono il popolamento artificiale delle lepre europee (*Lepus europaeus*) nelle aree occupate dalla lepre italiana (*Lepus corsicanus*) di cui vi è prova scientifica, valida da parte dell'ISPRA.
 - Il prelievo della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) è consentito dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018.
 - Nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, nelle aziende agr-turistiche venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo.
 - Nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo approvati dagli ATC e approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, condotti dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.
 - Il prelievo venatorio delle specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Capreolus cervus*), daino (*Dama dama*) e miniflora (*Ovis montanus*) è consentito nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, secondo i calendari delle specie approvati dall'ISPRA nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca al sensi della D.G.R. n. 50/91 del 29/12/1999.
 - Salvo quanto previsto al comma 5, il prelievo venatorio degli ungulati (*Alcegaulus cervinus*) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Dada attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca previa predisposizione, da parte degli ATC, del file Accenda Faunistico Venatorio che non hanno gli ungulati nell'indirizzo faunistico, di adeguati piani di abbattimento selvatici ponderati sulla base di appositi censimenti, acquisiti per nome individuali dell'ISPRA. Gli ATC, inoltre, preannunciano l'elenco nominativo dei soggetti che, a seguito della preannunciazione di un apposito corso, sono autorizzati ad esercitare la caccia di selezione.

ARTICOLO 8

- Il Presidente della Regione su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 gennaio 2018, potrà introdurre, con giustificata motivazione, i regolamenti 2018, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria, tali limitazioni saranno pubblicate sul sito regionale.
- Al sensi dell'art. 34 comma 2 della L. R. n. 17/7995, acquisita il parere dell'ISPRA e del C.I.F.A.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'alimentazione dei cani.

ARTICOLO 9

- Il Presidente della Regione su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 gennaio 2018, potrà introdurre, con giustificata motivazione, i regolamenti 2018, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria, tali limitazioni saranno pubblicate sul sito regionale.
- Al sensi dell'art. 34 comma 2 della L. R. n. 17/7995, acquisita il parere dell'ISPRA e del C.I.F.A.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'alimentazione dei cani.

TITO III – Norme generali

ARTICOLO 10

- L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- È vietato il falcio o l'immissione di specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allattamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alle codrome ortentale o orturar (*Alectoris chukya*) e alla quaglia giapponese (*Coturnix japonica*).

ARTICOLO 11

(Sanzioni)

- Al trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 15/7/1992, degli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall'art. 4 della L. R. n. 3/2002.

ARTICOLO 12

(Disposizioni finali)

- Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 15/7/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/96 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

ANTICIPAZIONE DELL'ESERCIZIO VENATORIO PER I GIORNI 02 E 10 SETTEMBRE 2017.

Articolo dell'attività venatoria

- Al sensi delle previsioni dell'art. 34, comma 2 della L. R. 17/1995, nel territorio della Regione Lazio, con l'eccezione dei territori ricomprendi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 02 e 10 settembre 2017 è consentito l'esercizio venatorio alle specie:
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghianella (*Garrulus glandarius*);
 - merlo (*Turdus merula*);
 - tortora (*Streptopelia turtur*).
- L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1, è consentito:
 - al cacciatore con residenza abitativa nella Regione Lazio, limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo ATC.
 - al cacciatore con residenza abitativa fuori della Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo ATC.
- Nei giorni 02 e 10 settembre 2017 l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane.
- L'esercizio venatorio è consentito nei giorni 02 e 10 settembre 2017 dalle ore 5.40 alle ore 19.40.
- Nei giorni 02 e 10 settembre 2017, il limite di carattere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di cinque capi per ogni specie di: merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur*).
- Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 15/7/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/96 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011.

POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2018 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA E GHIANDAIA

STAGIONE VENATORIA 2017/2018

Posticipo dell'attività venatoria

- Al sensi delle previsioni dell'art. 18, comma 2, della L. 15/7/1992, nel territorio della Regione Lazio, dal giorno 1 febbraio al giorno 10 febbraio 2018 compreso e consentito l'esercizio venatorio alle seguenti specie:
 - colombaccio (*Columba palumbus*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghianella (*Garrulus glandarius*).
- L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1, è consentito:
 - al cacciatore con residenza abitativa nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo ATC.
 - al cacciatore con residenza abitativa fuori della Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo ATC.
- Nel periodo compreso tra il giorno 01 ed il giorno 10 febbraio 2018, il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
- Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
 - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli ungulati, potenzialmente idonei alla modificazione di rapaci rapinatori;
 - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla modificazione di rapaci rapinatori;
 - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli ungulati, potenzialmente idonei alla modificazione di rapaci rapinatori;
 - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli ungulati, potenzialmente idonei alla modificazione di rapaci rapinatori;
- L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.20 alle ore 17.30.
- Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.
- Il limite di carattere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*).
- Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 15/7/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/96 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4

- Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di tre capi fra quelli appartenenti alle sotto elencate specie di fauna selvatica e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo
beccaccino (<i>Spizopax rusticola</i>)	2 capi
colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	2 capi
colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	2 capi

- Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carattere di caccia titolare di licenza di caccia non può superare complessivamente più di sei capi, il limite complessivo di venti capi, e comunque con i limiti di seguito indicati:
 - non più di cinque capi per ogni specie di: beccaccino (*Gallinago gallinago*), caccapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), trullino

- L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma e del seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vigga l'ora legale.
- | dal 17 settembre 2017 | dal 20 settembre 2017 | dalle ore 6:00 | dalle ore 19:05 | (ora legale) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| dal 1 ottobre 2017 | dal 15 ottobre 2017 | dalle ore 6:15 | dalle ore 18:20 | (ora legale) |
| dal 16 ottobre 2017 | dal 23 ottobre 2017 | dalle ore 6:55 | dalle ore 18:40 | (ora legale) |
| dal 29 ottobre 2017 | dal 15 novembre 2017 | dalle ore 5:55 | dalle ore 16:55 | (ora solare) |
| dal 16 novembre 2017 | dal 30 novembre 2017 | dalle ore 6:15 | dalle ore 16:40 | (ora solare) |
| dal 2 dicembre 2017 | dal 14 dicembre 2017 | | | |